



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio VIII  
Ambito territoriale della provincia di Livorno*

Livorno, 29 maggio 2015

Prot. n. 2644

Ai Gestori delle  
istituzioni scolastiche paritarie di ogni  
ordine e grado

**Oggetto:** ore di sostegno per alunni disabili - scuole paritarie

La presente comunicazione si collega alla circolare della Direzione generale USR per la Toscana prot. n. 5774 del 13 maggio, pubblicata anche all'indirizzo [http://www.csa.livorno.org/non\\_statali\\_li.htm](http://www.csa.livorno.org/non_statali_li.htm)

Nel richiedere alle istituzioni scolastiche l'**invio della documentazione necessaria per la conferma delle ore di sostegno**, alla luce dell'esperienza dell'anno scolastico 2014/15, si ritiene utile riprendere schematicamente l'argomento.

**A fronte della nuova iscrizione** di un alunno con disabilità, l'istituzione scolastica dovrà acquisire dai genitori:

1. verbale di accertamento (o certificazione medico-legale) di cui alla legge 104/1992,
2. diagnosi funzionale.

Si rammenta che eventuali **certificazioni di invalidità NON sono valide** per l'assegnazione delle ore di sostegno. In questi casi le famiglie vanno sollecitate a intraprendere gli accertamenti per il rilascio della certificazione di cui alla legge 104/1992<sup>11</sup>. Allo stesso modo, **NON sono valide** ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno le **certificazioni del neuropsichiatra/psicologo**. Per il riconoscimento della disabilità a fini scolastici hanno rilevanza **SOLO** le **certificazioni realizzate dai colleghi di accertamento** a norma dell'art. 4 della legge 104/1992<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 Regolamento ... per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 2 comma 2 “ **Gli accertamenti** di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno ..., **sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*** ai sensi dell'art. 3, c.1 della legge 104/1992, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva ... nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità ... . Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità ... .”

<sup>12</sup> art. 4 Accertamento dell'*handicap* Comma 1 “**Gli accertamenti** relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le **commissioni mediche** di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.” Il DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, ha disposto con l'art. 19, comma 11 che “Le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito”.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio VIII*  
*Ambito territoriale della provincia di Livorno*

A seguito della presentazione della documentazione da parte dei genitori, andrà poi realizzata la riunione del **GLHO** (gruppo di lavoro operativo dedicato al caso specifico) per la realizzazione del PEI. Il **Piano educativo individualizzato** è lo strumento attraverso il quale trovano sintesi e si integrano gli interventi educativi, didattici, riabilitativi e di socializzazione (scolastici ed extra-scolastici) e quindi si concretizza la complessiva presa in carico dell'alunno con disabilità da parte delle istituzioni e si attuano i diritti costituzionali all'educazione, all'istruzione e all'integrazione. Il **PEI non è un documento di esclusiva competenza scolastica** infatti "è redatto, ... congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL ... e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori ...<sup>13</sup>" La sua **attuazione non è delegabile alla scuola o al solo insegnante di sostegno**, ma richiede una corresponsabilità educativa diffusa da parte di: coordinatore didattico, docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori, collaboratori scolastici, medici, psicologi, genitori, assistenti alla comunicazione, compagni di classe, ... .

Ai fini della conferma - da parte di questo Ufficio - del numero di ore di sostegno stabilito in sede di redazione del PEI, alla luce del processo di **dematerializzazione** che fa principalmente riferimento ai Dlgs 82/2005<sup>14</sup>, per l'invio delle **nuove certificazioni di disabilità o per i rinnovi è necessario**:

1. inviare **unicamente la parte del verbale di accertamento** (o certificazione medico-legale) dove sono indicati i **dati della persona**, la **descrizione della disabilità** e la **scadenza** della certificazione (i dati sono normalmente presenti su una sola delle pagine del certificato), **omettendo le pagine** che contengono l'elenco dei descrittori delle casistiche di funzionamento e **che non forniscono informazioni aggiuntive rispetto al caso specifico**;
2. **evitare doppi invii** in formato elettronico e in cartaceo, **utilizzando la posta elettronica**;
3. **per l'invio** va utilizzata la posta elettronica ordinaria (**PEO**), dato che le certificazioni di disabilità non rientrano fra le casistiche di utilizzo della PEC<sup>15</sup>;
4. **qualora la famiglia non disponga del certificato in formato elettronico**, il documento analogico<sup>16</sup> potrà essere **scansionato**<sup>17</sup> (unicamente la parte che contiene le informazioni significative) e salvato in formato pdf (per ridurre la dimensione).

Si raccomanda inoltre di:

1. **inviare** possibilmente la pagina del **verbale di accertamento completa**, ovvero non nella versione con "*omissis*";
2. **verificare le scadenze dei certificati degli alunni già certificati** e che continuano il percorso all'interno dell'istituzione scolastica.

<sup>13</sup> art. 5 comma 2 DPR 24 febbraio 1994

<sup>14</sup> decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

<sup>15</sup> comunicazione DGR per la Toscana, reperibile all'indirizzo [http://www.csa.livorno.org/pec\\_li/notaUSR\\_9930r.pdf](http://www.csa.livorno.org/pec_li/notaUSR_9930r.pdf)

<sup>16</sup> art. 1 comma 1 p-bis) Dlgs 82/2005 "**documento analogico**: la rappresentazione non informatica di fatti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

<sup>17</sup> art. comma 1 i-ter) Dlgs 82/2005 "**copia per immagine** su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto"



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio VIII  
Ambito territoriale della provincia di Livorno*

Ai fini della conferma delle ore di sostegno, vista la circolare della Direzione generale dell'USR per la Toscana prot. n. 5274 del 13 maggio 2015, **le scuole dovranno inviare all'indirizzo [usp.li@istruzione.it](mailto:usp.li@istruzione.it) ENTRO il 22 giugno 2014:**

1. le **schede allegate alla circolare regionale** (già inviate dalla Direzione alle scuole e reperibili anche all'URL [http://www.csa.livorno.org/non\\_statali\\_li.htm](http://www.csa.livorno.org/non_statali_li.htm)),
2. le **certificazioni di disabilità** di cui alla legge 104/1992 **nuove o rinnovate** (solo la pagina attinente, come già specificato). Qualora gli alunni continuino il percorso scolastico all'interno della stessa scuola e le certificazioni siano già state inviate nel corrente a.s. a questo Ufficio e non siano scadute, non sarà necessario rinviarle.

**Per la compilazione delle schede** allegate alla circolare regionale, si precisa che:

- a) la colonna tipologia di *handicap* (CH: visivo, DH: uditivo, EH: psicofisico) dev'essere compilata in base alla certificazione (o verbale di accertamento). In caso di disfunzioni multiple, va indicata quella **prevalente**;
- b) nella colonna gravità segnalata deve essere indicato "**si**", **SOLO QUALORA** il certificato sanitario (o verbale di accertamento) redatto dall'apposita commissione medico-legale, riporti la diagnosi di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- c) le ore di sostegno proposte devono essere quelle indicate nel **Piano educativo individualizzato**, messo a punto dal gruppo di lavoro sul caso specifico (scuola-ASL-genitori)<sup>18</sup>.

Nel caso in cui gli alunni già segnalati con disabilità all'ufficio nel 2014/15 siano usciti dalla scuola, indicare la scuola in cui proseguono il loro percorso scolastico (in modo che si possa trasferire la documentazione alla scuola di destinazione) oppure se hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione. In modo simile, indicare se la certificazione non è stata rinnovata.

Qualora non sia già stata completata, da parte delle istituzioni scolastiche paritarie che nell'a.s. 2014/15 sono state frequentate da almeno un alunno con disabilità, **è necessario compilare la rilevazione sui gruppi di lavoro** all'indirizzo <http://goo.gl/forms/aDxgWaC6dC> di cui alla comunicazione di questo ufficio prot. n. 7072 del 17 dicembre 2014. Le seguenti scuole risultano aver compilato il questionario:

inf. Menotti Livorno	inf. I villini Livorno
inf. La rosa Livorno	inf. Arcobaleno Livorno
inf. Mondolfi Livorno	inf. Giardino di Sara Livorno
inf. La giostra Livorno	inf. Franchi Livorno
inf. San Marco Livorno	inf. Bimbi allegri Livorno
inf. Quattro stagioni Livorno	inf. I girasoli Livorno

Per il Dirigente

f.to Maddalena Feola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

<sup>18</sup> art. 5 DPR 24 febbraio 1994 " Il PEI è redatto, ... congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL ... e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori ... "